

Al. 2 CAPITOLATO SPECIALE

CAPITOLATO di GARA

Cottimo fiduciario per la fornitura di accesso a banche dati, periodi elettronici e servizi connessi per l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.

Durata: 24 mesi eventualmente prorogabile ai sensi di Legge.

Struttura Competente	<i>U.O.C Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica Viale Trieste, 391 - 61121 Pesaro (tel. 0721/366343-41 fax 366336)</i>
Responsabile Unico del Procedimento amministrativo:	<i>dott.ssa Chiara D'Eusanio (tel. 0721/366340 fax 366336) Email: chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it</i>
Referente Amministrativo del Procedimento	<i>dott.ssa Francesca Stefanini (tel: 0721/366343 fax 366336) Email: francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it</i>

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di accesso a banche dati, periodi elettronici sia italiani che stranieri di carattere medico-scientifico e servizi connessi per l'Azienda Ospedaliera Ospedali Marche Nord.

La durata del contratto è di 2 anni (due) a decorrere dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (ex. art 3 del presente capitolato) e cesserà di diritto senza obbligo di preavviso alla scadenza naturale. Alla scadenza questa Azienda si riserva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi di legge nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente. **In ogni caso il contraente è tenuto a garantire la fornitura del servizio fino all'individuazione del nuovo contraente.**

Art. 2 – PREZZO

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire la fornitura al prezzo indicato nel modulo offerta: tale prezzo deve intendersi fisso, invariabile e in nessun caso suscettibile di revisione. Il prezzo si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura da rendere secondo le modalità indicate al punto 2 del capitolato tecnico.

L'importo complessivo posto a base d'asta è fissato in € 65.500,00 Iva esclusa. Offerte superiori all'importo a base d'asta verranno escluse.

Art. 3 – CONSEGNA E TEMPI DI ATTIVAZIONE/AVVIO DELLA FORNITURA

A seguito della sottoscrizione del contratto verrà emesso l'ordinativo di fornitura dalla U.O.C. Affari Generali, Istituzionali, Formazione, Tutela Trasparenza e Privacy.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire l'accesso alle risorse informative oggetto del presente capitolato, da parte degli utilizzatori dell'AORMN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine. Per la decorrenza della fornitura farà fede la data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto che verrà redatto ai sensi e con le modalità previsto dall'art. 304 del D.P.R. 207/2010.

Art. 4 – CONTROLLI SULLE FORNITURE

Ai sensi degli artt. 312 e 317 del DPR 207/2011 questa Azienda provvederà ad effettuare le verifiche di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione del contratto tramite il Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 314, comma 1, del DPR 207/2010 e/o tramite gli assistenti tecnici da questi nominati.

Art. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito denominato R.U.P.) sono definite dall'art. 6 L. 241/90 e s.m.i. e dall'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il R.U.P. inoltre:

- trasmette al direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal capitolato;
- acquisisce tutte le segnalazioni dal direttore dell'esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica;
- commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione;
- promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente capitolato, ecc.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore della U.O.C. Affari Generali, Istituzionali, Formazione, Tutela Trasparenza e Privacy o a persona da questi incaricata.

Il Direttore dell'esecuzione (in seguito denominato per brevità D.E.) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 nonché tutte le attività che si rendono

opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. In particolare il Direttore dell'esecuzione:

- sottoscrive il “*Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto*” (Art. 304, comma 2 e 3, DPR 207/2010),
- qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ne ordina la “*sospensione*”, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime (Art. 308, comma 1, DPR 207/2010),
- compila il “*verbale di sospensione*” a norma della art. 308, comma 4 e 5, DPR 207/2010),
- accerta eventuali inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, inviando al R.U.P. una relazione particolareggiata;
- propone al RUP l'istanza di applicazione della penale;
- propone all'Azienda appaltante l'istanza di disapplicazione della penale;
- attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (art. 307, comma 2, DPR 207/2010) propedeutico alla liquidazione delle fatture ovvero verificando che l'esecuzione della fornitura sia conforme al capitolato speciale di gara e relativi allegati;
- effettua le attività di verifica di conformità ed emette “*l'attestazione di regolare esecuzione*” (ai sensi dell'art. 312 e segg. del DPR 207/2010);
- a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il “*certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni*” (art. 309, DPR 207/2010) con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2 (ovvero in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.
- Acquisita l'attestazione di Regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 324 del DPR 207/2010).

Art. 6 – CORRISPETTIVO, MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

I prezzi offerti, indicati nei rispettivi moduli offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

L'impresa appaltatrice dovrà emettere fatture mensili posticipate; le fatture devono riportare una descrizione della fornitura, il n. di CIG, il n. di ordine ed essere trasmesse via PEC al seguente indirizzo: bilancio.aomarchenord@emarche.it.

Accertata la regolarità della fornitura, il termine di pagamento è fissato a 60 gg. dalla data di ricezione delle fatture medesime.

In caso di ritardo nei pagamenti troverà applicazione la vigente normativa in materia.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta.

Art. 7 – SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 8 – CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni

economiche e normative della fornitura nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

Art. 9 – SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" scaricabile dal sito Aziendale:

<http://www.ospedalimarchenord.it/4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara.html>

che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

La Ditta aggiudicataria è tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.

Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 10 – INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP – su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale per ogni inadempienza degli obblighi contrattuali riscontrata, da un minimo di Euro 100,00 (cento) ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille) a seconda della gravità dell'inadempienza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 146 del D.P.R. 207/2010.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della fideiussione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

L'impresa è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'Impresa a mezzo di fax o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono la Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione della fornitura, restando a carico della Impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempienza. L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

Art. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- ✓ mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda;

- ✓ mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda in caso di proroga del contratto;
- ✓ subappalto non autorizzato;
- ✓ cessione del credito;
- ✓ cessione del contratto;
- ✓ in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- ✓ in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- ✓ mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ✓ riscontro di consegna di prodotti difformi da quelli offerti in sede e/o con caratteristiche difformi ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico;
- ✓ per ripetute e reiterate inadempienze (superiori a tre penali applicate);
- ✓ l'impresa si renda colpevole di frode e/o grave negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto (il giudizio sulla "gravità" dell'inadempimento è rimesso alla valutazione discrezionale del RUP, sentito il parere del DE);
- ✓ l'impresa non impieghi materiali/attrezzature con i requisiti previsti dal presente capitolato;
- ✓ l'impresa sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- ✓ l'impresa rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda;
- ✓ in caso di violazione delle disposizioni contenute nel patto di integrità con conseguente escussione della cauzione definitiva presentata ed esclusione dell'operatore economico dalle procedure indette da questa Azienda per un periodo di tre anni.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
- indire nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione della fornitura/servizi affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

Recesso

Questa Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con semplice

preavviso di 30 giorni, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere danni e/o compensi, nei seguenti casi:

- giusta causa;
- per sopravvenute modifiche normative che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione della fornitura;
- qualora la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche di cui al D.G.R.M. n. 25 del 2012 provveda ad aggiudicare la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose;
- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della L.488/99 e smi, aggiudichi la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato.

In tali ipotesi l'impresa affidataria ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante della fornitura consegnata, purché eseguita correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni di cui al contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

La Stazione appaltante potrà altresì recedere, per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, dal contratto avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c. con preavviso di 30 giorni da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata, purché tenga indenne il fornitore dalle spese sostenute, dalle prestazioni rese e dal mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di recesso dal contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Azienda non esime l'impresa aggiudicataria dall'esecuzione del servizio fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la L'impresa aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante, dipendenti da tale interruzione. Tali prescrizioni nascono dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

Art. 14 – RINVIO

PER LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E PER I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SI RINVIA AL DISCIPLINARE DI GARA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL BANDO DI GARA.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale e relativi allegati, sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera di invito e relativi allegati, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.